

EBA/GL/2024/04

09/04/2024

Orientamenti

sulla ritrasmissione dei dati storici nell'ambito del quadro di riferimento per le segnalazioni dell'ABE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 17.09.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2024/04» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/2021-06-26>).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. Gli orientamenti specificano i requisiti per la ritrasmissione dei dati storici da parte degli enti finanziari alle autorità competenti o alle autorità di risoluzione, nel caso in cui vi siano errori, imprecisioni o altre modifiche nei dati precedentemente segnalati in conformità del quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione elaborato dall'ABE.

Ambito d'applicazione

6. Gli orientamenti si applicano in relazione al quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione elaborato dall'ABE (norme tecniche, orientamenti), quando i dati sono trasmessi periodicamente dagli enti finanziari alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione. Gli orientamenti si applicano anche quando gli enti finanziari trasmettono i dati richiesti dal quadro di riferimento per le segnalazioni dell'ABE su base volontaria.
7. Gli orientamenti si applicano a livello individuale, subconsolidato e consolidato a seconda del livello di applicazione dell'obbligo di segnalazione effettivo in questione.
8. Gli orientamenti non si applicano quando il quadro di riferimento per le segnalazioni dell'ABE stabilisce requisiti specifici per la ritrasmissione dei dati.
9. Gli orientamenti non si applicano ai dati prodotti dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione stesse e successivamente trasmessi all'ABE.

Destinatari

10. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti negli atti di base che istituiscono gli obblighi di segnalazione sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Dati correnti	Dati trasmessi dagli enti finanziari alle autorità competenti o alle autorità di risoluzione riferiti alla data più recente
Dati storici	Tutti i dati trasmessi dagli enti finanziari alle autorità competenti o alle autorità di risoluzione per le date di riferimento precedenti la data di riferimento dei dati correnti
Quadro di riferimento per le segnalazioni dell'ABE	Quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione elaborato dall'ABE (norme tecniche, orientamenti) conformemente alla legislazione dell'UE

3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da 17.10.2014.

4. Obblighi di ritrasmissione dei dati storici applicabili agli enti finanziari

13. Qualora gli enti finanziari rilevino imprecisioni o errori nei dati storici segnalati, essi dovrebbero apportare correzioni ai dati già segnalati e trasmetterle senza indebito ritardo alle autorità competenti o alle autorità di risoluzione.
14. Le correzioni da ritrasmettere alle autorità dovrebbero includere sia gli elementi in cui sono stati individuati gli errori sia tutti i dati correlati interessati dalle correzioni all'interno della stessa segnalazione o delle segnalazioni correlate. I dati corretti dovrebbero essere conformi a tutte le regole di convalida, anche tra i moduli di segnalazione e le gerarchie di convalida.
15. Qualora gli errori, le imprecisioni e le relative correzioni riguardino solo i dati correnti, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati correnti corretti alle autorità competenti o di risoluzione.

16. Qualora gli errori, le imprecisioni e le relative correzioni nei dati correnti riguardino anche i dati storici, gli enti finanziari, oltre a ritrasmettere i dati correnti corretti, dovrebbero ritrasmettere i dati storici interessati per le date di riferimento indicate di seguito, a seconda della frequenza delle segnalazioni interessate:
 - a. per i dati segnalati con frequenza annuale, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici per le date di riferimento passate risalenti ad almeno un anno (una data di riferimento oltre alla data di riferimento dei dati correnti);
 - b. per i dati segnalati con frequenza semestrale, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici per le date di riferimento passate risalenti ad almeno un anno (due date di riferimento oltre alla data di riferimento dei dati correnti);
 - c. per i dati segnalati con frequenza trimestrale, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici per le date di riferimento passate risalenti ad almeno un anno (quattro date di riferimento oltre alla data di riferimento dei dati correnti);
 - d. per i dati segnalati con frequenza mensile, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici per le date di riferimento passate risalenti ad almeno sei mesi (almeno sei date di riferimento oltre alla data di riferimento dei dati correnti da ritrasmettere) e, qualora i dati relativi alla fine dell'anno civile precedente non siano coperti da questi sei mesi, dovrebbero ritrasmettere anche tutte le date di riferimento fino alla fine dell'anno civile precedente.
17. Qualora gli errori, le imprecisioni e le relative correzioni nei dati segnalati con frequenza mensile riguardino anche gli stessi dati o i dati correlati segnalati con frequenza diversa, gli enti finanziari dovrebbero correggere e ritrasmettere anche i dati correlati per le date di riferimento che rientrano nel periodo coperto dalla ritrasmissione dei dati mensili corretti.
18. Qualora le autorità competenti abbiano imposto segnalazioni più frequenti come misura di vigilanza ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici conformemente a quanto previsto al paragrafo 16 degli orientamenti, presupponendo che le frequenze di segnalazione corrispondano alla frequenza regolare dell'obbligo di segnalazione prevista dal quadro di riferimento per le segnalazioni dell'ABE.
19. Qualora gli errori, le imprecisioni e le relative correzioni riguardino solo i dati storici fino a un anno civile prima dei dati correnti, in deroga al paragrafo 16, gli enti finanziari dovrebbero ritrasmettere i dati storici corretti per la data di riferimento in cui si è verificato l'errore e per tutte le date di riferimento fino ai dati correnti o fino alla data di riferimento in cui i dati sono considerati corretti.

20. L'obbligo per gli enti finanziari di correggere i dati correnti e i dati storici per una data di riferimento specifica non viene meno con il trascorrere del tempo, e gli enti finanziari dovrebbero agire conformemente ai presenti orientamenti senza indebito ritardo. Qualora gli enti finanziari continuino a ritrasmettere i dati per date di riferimento successive, dovrebbero comunque aggiornare i dati storici, una volta individuato l'obbligo di ritrasmissione in conformità dei presenti orientamenti.
21. Ove richiesto dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione, gli enti finanziari dovrebbero integrare i dati storici ritrasmessi con adeguate spiegazioni sulle correzioni e le relative motivazioni.
22. A seconda della propria valutazione della rilevanza delle correzioni, e ove non esplicitamente richiesto dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione, gli enti finanziari possono integrare i dati storici ritrasmessi con adeguate spiegazioni sulle correzioni e le motivazioni o ritrasmettere i dati storici per più date di riferimento rispetto a quanto previsto al paragrafo 16.
23. Gli enti finanziari dovrebbero mantenere le capacità tecniche per trasmettere e ritrasmettere i dati pertinenti utilizzando il formato tecnico richiesto dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione.
24. Gli enti finanziari possono astenersi dal ritrasmettere i dati storici come previsto al paragrafo 16 degli orientamenti nelle seguenti situazioni:
 - a. quando le risposte alle «Domande e Risposte» sul codice unico dell'ABE ⁽²⁾ (riguardanti questioni tecniche sia sulle segnalazioni sia sulla norma) indicano chiaramente che le disposizioni legislative o gli obblighi di segnalazione sono stati ritenuti inesatti e i chiarimenti di tali requisiti normativi forniti nelle Risposte richiedono modifiche dei dati segnalati. In tali casi, gli enti finanziari dovrebbero applicare le modifiche pertinenti apportate solo ai dati futuri per le date di riferimento successive alla pubblicazione della risposta alle «Domande e Risposte».

Tale esenzione si applica fatto salvo il paragrafo 28 degli orientamenti. Si fa inoltre notare che gli enti finanziari dovrebbero mantenere l'approccio generale alla ritrasmissione dei dati storici, indicato negli orientamenti per tutte le altre risposte alle «Domande e Risposte», laddove la Risposta richiede la correzione dei dati;

- b. quando, nell'ambito del processo di convalida dei dati e di garanzia di qualità, le correzioni rientrano nei limiti/nelle soglie di tolleranza definiti attraverso le regole di presentazione concordate ⁽³⁾, e pertanto le autorità competenti, le autorità di risoluzione o l'ABE ritengono che i dati trasmessi dagli enti finanziari siano sufficientemente accurati.

⁽²⁾ <https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa>.

⁽³⁾ Cfr. la pagina web dei quadri di riferimento per le segnalazioni dell'ABE: <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks>.

5. Valutazione dei dati storici da parte delle autorità

25. Sulla base dei risultati delle valutazioni della qualità, dell'accuratezza, della coerenza e della completezza dei dati segnalati dagli enti finanziari, anche mediante la convalida dei dati e le valutazioni della garanzia di qualità dei dati, le autorità competenti, le autorità di risoluzione o l'ABE possono richiedere agli enti finanziari di apportare modifiche e correzioni ai dati correnti e, se ritenuto necessario, anche ai dati storici.
26. Qualora siano stati individuati errori, imprecisioni e relative correzioni nei dati trasmessi, le autorità competenti, le autorità di risoluzione o l'ABE dovrebbero richiedere la ritrasmissione dei dati storici corretti conformemente a quanto previsto dai presenti orientamenti, se non sono già stati ritrasmessi dagli enti finanziari stessi come previsto nella sezione 4 degli orientamenti.
27. A seconda della propria valutazione e delle necessità di assolvere i propri compiti, le autorità competenti, le autorità di risoluzione o l'ABE, nel richiedere agli enti finanziari di ritrasmettere i dati storici, possono anche imporre loro di fornire adeguate spiegazioni sulle correzioni e le relative motivazioni.
28. Le autorità competenti, le autorità di risoluzione o l'ABE possono inoltre richiedere la ritrasmissione dei dati storici per date di riferimento aggiuntive rispetto a quanto stabilito negli orientamenti, ove necessario per l'assolvimento dei propri compiti statutari o di vigilanza. Nel richiedere la ritrasmissione di date di riferimento aggiuntive rispetto a quanto previsto nei presenti orientamenti, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che tali richieste siano proporzionate alla rilevanza degli errori nei dati segnalati in precedenza e al profilo di rischio o ai requisiti prudenziali dell'ente.